

## REGIONE PIEMONTE

### LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2016, n. 1

Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica.  
(GU n.27 del 2-7-2016)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.2  
al Bollettino della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 2016)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Modifica all' articolo 1.1 della legge  
regionale 13 ottobre 1972, n. 10

1. Il comma 1 dell'articolo 1.1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e' sostituito dal seguente:

«1. L'indennita' di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale e' fissata nella misura di 5.000,00 euro lordi mensili.».

#### Art. 2

Modifica all'articolo 1.2 della l.r. 10/1972

1. Il comma 1 dell'articolo 1.2 della l.r. 10/1972 e' sostituito dal seguente:

«1. Oltre all'indennita' di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennita' di funzione mensile lorda spettante:

a) al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale e' determinata in 1.700,00 euro;

b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, e' determinata in 1.250,00 euro;

c) ai presidenti dei gruppi consiliari e' determinata in 1.000,00 euro;

d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e l'insindacabilita', della Giunta per il regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, e' determinata in 750,00 euro;

e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all' articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e l'insindacabilita', e' determinata in 600,00 euro.».

Art. 3

Modifica all'articolo 1.3 della l.r. 10/1972

1. Il comma 1 dell'articolo 1.3 della l.r. 10/1972 e' sostituito dal seguente:

«1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale e' riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro. Il rimborso spese e' ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuita' un'autovettura di servizio.».

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12

1. L'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Competenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con apposita deliberazione:

a) provvede a dotare ciascun gruppo consiliare di una sede proporzionata alla consistenza numerica nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale;

b) individua e definisce, inoltre, le dotazioni di base quali arredi, attrezzature, beni strumentali, logistiche, informatiche, i relativi servizi nonche' le manutenzioni necessarie a garantire una sede decorosa e funzionale all'attivita' istituzionale.

2. L'Ufficio di presidenza individua, altresì, le ulteriori forniture e gli ulteriori servizi necessari per l'esplicazione delle funzioni istituzionali, ivi compresa la comunicazione istituzionale, che, su richiesta del Presidente del gruppo consiliare o del componente del gruppo misto, sono acquisiti ed erogati dall'amministrazione nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura non superiore a 3.500,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso.».

Art. 5

Modifiche in materia di indennita' di fine mandato

1. L'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Ammontare dell'indennita' di fine mandato) e' sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Ammontare dell'indennita' di fine mandato)

1. L'ammontare dell'indennita' di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale e' fissato nella misura dell'ultima mensilita' dell'indennita' di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non e' considerata.

3. Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha gia' beneficiato della liquidazione dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennita' per gli anni del nuovo mandato.».

2. L'articolo 1.4 della l.r. 10/1972 e' abrogato.

Art. 6

Modifica alla legge regionale I dicembre 1998, n. 39

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), e' inserito il seguente:

«3 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di 2.500.000 euro; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di 600.000,00 euro.».

Art. 7

Modifica alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) e' sostituito dal seguente:

«4. Il relativo contratto a tempo determinato di diritto privato e' rinnovabile e revocabile, e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica dell'organo politico. L'importo complessivo del trattamento economico lordo annuo e degli oneri a carico dell'amministrazione non puo' superare il limite di 100.000,00 euro.».

Art. 8

Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale) e' sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Trattamento economico)

1. Al Garante spetta una indennita' di carica mensile lorda pari a 2.000,00 euro, nonche' il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attivita' istituzionale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'Ufficio di presidenza.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.».

Art. 9

Destinazione dei risparmi

1. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono destinati a finanziare politiche inerenti la coesione sociale, il servizio civile, il terzo settore e le politiche per la famiglia.

Art. 10

Norma transitoria

1. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 39/1998 non possono eccedere i seguenti importi complessivi annui:

a) relativamente all'anno 2016, l'importo di 3.132.694,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 751.736,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;

b) dal 1° gennaio 2017, l'importo di 2.800.000,00 euro per il

personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 675.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;

c) dal 1° gennaio 2018, l'importo di 2.500.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 600.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, e' possibile derogare il limite di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della l.r. 39/1998, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale.

#### Art. 11

##### Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 12

##### Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° febbraio 2016, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 entrano in vigore a decorrere dalla XI legislatura.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 21 gennaio 2016

CHIAMPARINO

(Omissis).